



NOI UDITORE NEL CONSIGLIO DI STATO, BARONE DELL'IMPERO
MEMBRO DELLA LEGIONE D'ONORE
PREFETTO DEL DIPARTIMENTO DI ROMA

Visti gli articoli 30, e 31 del Titolo primo della Legge del 22 Luglio 1791 relativa alla Polizia Municipale;

Visti i diversi rapporti dei Signori Sotto-Prefetti sugli inconvenienti, che risultano dalla maniera, con cui si fa il commercio delle sussistenze;

Vista la lettera di S. E. il Signor Ministro del Commercio, e delle Manifatture in data dei 2 Ottobre 1812, la quale approva le misure proposte per istabilire un regolamento sul numero dei forni, e spaccj del pane, e sulla polizia della fabbricazione di esso;

Considerando, che la libertà accordata a questo Commercio è stata male intesa;

Che l'esercizio di questa libertà, siccome di quella ad ogni cittadino concessa, deve essere ristretta nei limiti della pubblica utilità, e secondo questa moderata per non divenire nocevole;

Che il pane è una derrata della natura di quelle, che non possono conservarsi, e che perciò è necessario, che siavi sempre una proporzione fra la quantità fabbricata, e quella consumata;

Che interessa egualmente a coloro, che la vendono, ed al pubblico, che la consuma, che questa derrata non si perda inutilmente, ciocchè accaderebbe, se sene facesse una non calcolata fabbricazione;

Che non interessa meno d'impedire, che per l'istantaneo, e non preveduto chiudimento di un forno, e di un pubblico spaccio di pane le popolazioni non siano all'improvviso esposte a mancar di questo genere di prima necessità;

Volendo non solo conservare a pro delle popolazioni un giusto equilibrio fra il prezzo della derrata in natura, e quello della derrata ridotta in istato di consumo, ma assicurare agli onesti fornaj tutti i vantaggi compatibili col pubblico interesse;

Ordiniamo quanto siegue:

TITOLO I.

Sul numero dei forni e spaccj del pane.

Art. 1.

Ogni fornajo, fabbricante, o spacciatore di pane, attualmente stabilito in una Comune (quella di Roma eccettuata), che vorrà continuare il suo negozio, sarà obbligato nel mese, a decorrere dalla data del presente ordine, di presentare in iscritto su carta bollata al rispettivo Maire la sua dichiarazione, la quale contenga l'obbligo di tener fornita di pane la sua bottega ogni giorno per tutto il corso dell'anno, (cioè sino alla futura raccolta), nella quantità riconosciuta necessaria ai bisogni della popolazione, come anco di non vendere il pane, che al prezzo della Tariffa fissata ogni quindici giorni sulle mercuriali, e delle qualità attualmente in uso.

Art. 2.

I sopraccennati individui dovranno entro il periodo di giorni trenta, contando dal giorno della dichiarazione, prestare una sicurezza per la somma eguale al valore della quantità di derrata, che si giudicherà, che possono spacciare sulla

stata la sicurezza, come prescrivasi negli art. 1.º, e 2.º, sarà questi obbligato a provvedere ai bisogni di tutta la popolazione.

Art. 7.

Se nell'istesso spazio di tempo fossero state fatte con tutte le condizioni richieste più dichiarazioni, il Maire determinerà la quantità di pane, di cui ciaschedun dichiarante dovrà essere quotidianamente provveduto.

Art. 8.

Spirato il mese dalla data del presente, i Maires trasmetteranno ai rispettivi loro Sotto-Prefetti le Copie delle dichiarazioni, che saranno loro state fatte, e degli atti delle prestazioni di Sicurezza, che saranno state loro offerte: trasmetteranno egualmente Copia delle altre dichiarazioni, che avran potuto ricevere, come dei Processi Verbalì, che avranno dovuto formare.

Art. 9.

Nessun individuo potrà aprir forno, e spaccio di pane senza averne fatta la dichiarazione, e prestata la sicurezza nelle mani del Maire a tenore dell'art. 1.º, e seguenti: il Maire darà ai fornari, che avranno adempito alle formalità prescritte, un certificato, il quale contesti, che sono liberi di panizzare, e spacciare.

TITOLO II.

Sulla polizia della fabbricazione del Pane.

Art. 10.

Tutti i Maires del Dipartimento si occuperanno della formazione di una Tariffa dei differenti prezzi del Pane in corresponsività delle varie specie, per li quali dovrà questo genere venderli esattamente dai fornaj, e fabbricanti.

Art. 11.

I Maires nello stabilire i prezzi delle differenti qualità di Pane, dovranno avere in vista le spese, che incontrar deve il fornajo, e fabbricante nell'acquisto, e spiano di ciaschedun rubbio di grano, non che un legittimo lucro pel medesimo, cioè

- 1.º Prezzo medio di un rubbio di grano;
- 2.º Dazio del macinato;
- 3.º Molitura;
- 4.º Impiegati alla panizzazione;
- 5.º Legna, ed Olio;
- 6.º Pigiore del forno, e stigli;
- 7.º Utile al fornajo, il quale non può esser minore di franchi quattro al rubbio;

Su queste basi essi stabiliranno il ritratto di ciaschedun Rubbio di Grano spianato, e verranno quindi alla fissazione del prezzo di ciascheduna specie di Pane per ogni libbra.

Sarà a tal'effetto annesso al presente uno Stato indicante il quantitativo di Pane, che produce un Rubbio di Grano spianato, secondo i calcoli più esatti.

Art. 12.

Visti i diversi rapporti dei Signori Sotto-Prefetti sugl' inconvenienti, che risultano dalla maniera, con cui si fa il commercio delle sussistenze;

Vista la lettera di S. E. il Signor Ministro del Commercio, e delle Manifatture in data dei 2 Ottobre 1812, la quale approva le misure proposte per istabilire un regolamento sul numero dei forni, e spacci del pane, e sulla polizia della fabbricazione di esso;

Considerando, che la libertà accordata a questo Commercio è stata male intesa;

Che l'esercizio di questa libertà, siccome di quella ad ogni cittadino concessa, deve essere ristretta nei limiti della pubblica utilità, e secondo questa moderata per non divenire nocevole;

Che il pane è una derrata della natura di quelle, che non possono conservarsi, e che perciò è necessario, che siavi sempre una proporzione fra la quantità fabbricata, e quella consumata;

Che interessa egualmente a coloro, che la vendono, ed al pubblico, che la consuma, che questa derrata non si perda inutilmente, ciocchè accaderebbe, se sene facesse una non calcolata fabbricazione;

Che non interessa meno d'impedire, che per l' istantaneo, e non preveduto chiudimento di un forno, e di un publico spaccio di pane le popolazioni non siano all'improvviso esposte a mancar di questo genere di prima necessità;

Volendo non solo conservare a pro delle popolazioni un giusto equilibrio fra il prezzo della derrata in natura, e quello della derrata ridotta in istato di consumo, ma assicurare agli onesti fornaj tutti i vantaggi compatibili col publico interesse;

Ordiniamo quanto siegue:

TITOLO I.

Sul numero dei forni e spacci del pane.

Art. 1.

Ogni fornajo, fabbricante, o spacciatore di pane, attualmente stabilito in una Comune (quella di Roma eccettuata), che vorrà continuare il suo negozio, sarà obligato nel mese, a decorrere dalla data del presente ordine, di presentare in iscritto su carta bollata al rispettivo Maire la sua dichiarazione, la quale contenga l'obbligo di tener fornita di pane la sua bottega ogni giorno per tutto il corso dell'anno, (cioè sino alla futura raccolta), nella quantità riconosciuta necessaria ai bisogni della popolazione, come anco di non vendere il pane, che al prezzo della Tariffa fissata ogni quindici giorni sulle mercuriali, e delle qualità attualmente in uso.

Art. 2.

I sopraccennati individui dovranno entro il periodo di giorni trenta, contando dal giorno della dichiarazione, prestare una sicurtà per la somma eguale al valore della quantità di derrata, che si giudicherà, che possano spacciare nello spazio di due mesi.

Le parti interessate saranno in libertà di realizzare questa sicurtà, o in danajo, il di cui deposito si farà nella cassa del Ricevitore del Circondario, o in grani, o farine, che saranno depositati in luogo sicuro sotto la vigilanza del Maire locale.

Art. 3.

Qualunque altra persona, che aprir volesse uno spaccio di pane, o tenere un forno per uso del publico, dovrà farne la dichiarazione nel periodo di un mese, incominciando a contare dalla data del presente, come si è detto all' art. 1.º

Contemporaneamente dovrà prestar la sicurtà prescritta dall' art. 2.º

Art. 4.

Spirato il sudetto termine di un mese niuno sarà ammesso a far dichiarazioni, che coll' espresso, ed unanime consenso degl' individui già stabiliti, in conformità di quest' ordine, ed esercenti il Commercio, che egli si propone d'intraprendere.

Questo termine verrà prorogato, se non vi è alcuna dichiarazione: la proroga sarà sempre di un mese, ed i dichiaranti goderanno dei medesimi diritti di coloro, che hanno esibita la dichiarazione in tempo debito.

Art. 5.

Subitochè il Maire avrà ricevuto una dichiarazione, da se medesimo si assicurerà, se l'individuo, che l'ha fatta, ha gli attrezzi, e le provvigioni necessarie, onde effettuar con certezza di continuare, la fabbricazione, e lo spaccio della Derrata, che egli si propone di vendere, ed in caso contrario l'obligherà a munirsi.

Art. 6.

Nel caso, in cui nel periodo di un mese, e nel termine dilatorio, non vi fusse, che un solo fornajo, fabbricante, o spacciatore di pane, che avesse fatta la dichiarazione, e pre-

SCANDAGLIO DEL QUANTITATIVO DI PANE CHE PRODUCE UN RUBBIO DI GRANO.

Peso di un Rubbio di Grano	lib. 640
Si defalca lo spolvero che si lascia alla Mola	lib. 10
Resta	lib. 630

Pel Pane finissimo	Pel Pane così detto a bajocco	Pel Pane di tutta farina
Totale in farina lib. 630	Totale in farina lib. 630	Totale in farina lib. 630
Si defalcano lib. 95 che non si panizzano (In semmola Scors. 12 lib. 20)	Si defalcano lib. 93 che non si panizzano	Si defalcano lib. 93 che non si panizzano

bisogni di tutta la popolazione.

Art. 7.

Se nell'istesso spazio di tempo fossero state fatte con tutte le condizioni richieste più dichiarazioni, il Maire determinerà la quantità di pane, di cui ciaschedun dichiarante dovrà essere quotidianamente provveduto.

Art. 8.

Spirato il mese dalla data del presente, i Maires trasmetteranno ai rispettivi loro Sotto-Prefetti le Copie delle dichiarazioni, che saranno loro state fatte, e degli atti delle prestazioni di Sicurtà, che saranno state loro offerte: trasmetteranno egualmente Copia delle altre dichiarazioni, che avran potuto ricevere, come dei Processi Verbali, che avranno dovuto formare.

Art. 9.

Nessun individuo potrà aprir forno, e spaccio di pane senza averne fatta la dichiarazione, e prestata la sicurtà nelle mani del Maire a tenore dell' art. 1.º, e seguenti: il Maire darà ai fornari, che avranno adempito alle formalità prescritte, un certificato, il quale contesti, che sono liberi di panizzare, e spacciare.

TITOLO II.

Sulla polizia della fabbricazione del Pane.

Art. 10.

Tutti i Maires del Dipartimento si occuperanno della formazione di una Tariffa dei differenti prezzi del Pane in corresponsività delle varie specie, per li quali dovrà questo genere vendersi esattamente dai fornaj, e fabbricanti.

Art. 11.

I Maires nello stabilire i prezzi delle differenti qualità di Pane, dovranno avere in vista le spese, che incontrar deve il fornajo, e fabbricante nell'acquisto, e spiano di ciaschedun rubbio di grano, non che un legittimo lucro pel medesimo, cioè

- 1.º Prezzo medio di un rubbio di grano;
- 2.º Dazio del macinato;
- 3.º Molitura;
- 4.º Impiegati alla panizzazione;
- 5.º Legna, ed Olio;
- 6.º Pigione del forno, e stigli;
- 7.º Utile al fornajo, il quale non può esser minore di franchi quattro al rubbio;

Su queste basi essi stabiliranno il ritratto di ciaschedun Rubbio di Grano spianato, e verranno quindi alla fissazione del prezzo di ciascheduna specie di Pane per ogni libbra.

Sarà a tal'effetto annesso al presente uno Stato indicante il quantitativo di Pane, che produce un Rubbio di Grano spianato, secondo i calcoli più esatti.

Art. 12.

I Maires sottoporranno ai rispettivi Sotto-Prefetti, onde ottenerne l'approvazione, le Tariffe de' prezzi, per li quali dovrà vendersi ciascheduna qualità di Pane nelle loro Comuni, prima di renderle esecutorie.

Queste Tariffe verranno rinnovate ogni quindici giorni.

Art. 13.

Tutti i fornaj, e fabbricanti di Pane dovranno esattamente osservare le sudette Tariffe, tanto riguardo al prezzo, che alla qualità del Pane, e dovranno tenerle affisse nel luogo il più visibile de' loro forni, e botteghe, affinché sia lecito ad ogauno il controntare il peso del Pane con quello fissato nell'istesse Tariffe.

Art. 14.

I fornaj, e fabbricanti di Pane non esporranno alla vendita che del pane di buona qualità, e ben cotto.

Art. 15.

Saranno prese a carico dei fornaj e fabbricanti di pane, contravventori alle presenti disposizioni le misure di Polizia Amministrativa, che saranno convenienti, senza pregiudizio degli atti da esercitarsi contro di essi nei Tribunali competenti, in conformità delle Leggi, e regolamenti di Polizia, che loro saranno applicabili.

Art. 16.

Copie del presente Ordine saranno affisse, e spedite ai Sotto-Prefetti, e Maires, incaricati tutti della sua più esatta esecuzione.

Fatto a Roma nel Palazzo della Prefettura a Monte Citorio il dì 5. Agosto 1813.

Il Prefetto
TOURNON.

di derrata, che si giudicherà, che possono spacciare nello spazio di due mesi.

Le parti interessate saranno in libertà di realizzare questa sicurezza, o in danajo, o in grani, o farine, che saranno depositati in luogo sicuro sotto la vigilanza del Maire locale.

Art. 3.

Qualunque altra persona, che aprir volesse uno spaccio di pane, o tenere un forno per uso del pubblico, dovrà farne la dichiarazione nel periodo di un mese, incominciando a contare dalla data del presente, come si è detto all' art. 1.^o

Contemporaneamente dovrà prestar la sicurezza prescritta dall' art. 2.^o

Art. 4.

Spirato il sudetto termine di un mese sarà ammesso a far dichiarazioni, che coll' espresso, ed unanime consenso degl' individui già stabiliti, in conformità di quest' ordine, ed esercenti il Commercio, che egli si propone d'intraprendere.

Questo termine verrà prorogato, se non vi è alcuna dichiarazione: la proroga sarà sempre di un mese, ed i dichiaranti goderanno dei medesimi diritti di coloro, che hanno esibita la dichiarazione in tempo debito.

Art. 5.

Subitochè il Maire avrà ricevuto una dichiarazione, da se medesimo si assicurerà, se l'individuo, che l'ha fatta, ha gli attrezzi, e le provvigioni necessarie, onde effettuare con certezza di continuare, la fabbricazione, e lo spaccio della Derrata, che egli si propone di vendere, ed in caso contrario l'obbligherà a munirsi.

Art. 6.

Nel caso, in cui nel periodo di un mese, e nel termine dilatorio, non vi fusse, che un solo fornajo, fabbricante, o spacciatore di pane, che avesse fatta la dichiarazione, e pre-

Art. 12.

I Maires sottoporranno ai rispettivi Sotto-Prefetti, onde ottenerne l'approvazione, le Tariffe de' prezzi, per li quali dovrà venderli ciascheduna qualità di Pane nelle loro Comuni, prima di renderle esecutorie.

Queste Tariffe verranno rinnovate ogni quindici giorni.

Art. 13.

Tutti i fornaj, e fabbricanti di Pane dovranno esattamente osservare le sudette Tariffe, tanto riguardo al prezzo, che alla qualità del Pane, e dovranno tenerle affisse nel luogo il più visibile de' loro forni, e botteghe, affinchè sia lecito ad ognuno il confrontare il peso del Pane con quello fissato nell' istesse Tariffe.

Art. 14.

I fornaj, e fabbricanti di Pane non esportano alla vendita che del pane di buona qualità, e ben cotto.

Art. 15.

Saranno prese a carico dei fornaj e fabbricanti di pane, contravventori alle presenti disposizioni le misure di Polizia Amministrativa, che saranno convenienti, senza pregiudizio degli atti da esercitarsi contro di essi nei Tribunali competenti, in conformità delle Leggi, e regolamenti di Polizia, che loro saranno applicabili.

Art. 16.

Copie del presente Ordine saranno affisse, e spedite ai Sotto-Prefetti, e Maires, incaricati tutti della sua più esatta esecuzione.

Fatto a Roma nel Palazzo della Prefettura a Monte Citorio il dì 5. Agosto 1813.

Il Prefetto
TOURNON.

SCANDAGLIO DEL QUANTITATIVO DI PANE CHE PRODUCE UN RUBBIO DI GRANO.

Peso di un Rubbio di Grano	lib. 640
Si defalca lo spolvero che si lascia alla Mola	lib. 10
Resta	lib. 630

<i>Pel Pane finissimo</i>	<i>Pel Pane così detto a bajocco</i>	<i>Pel Pane di tutta farina</i>
Totale in farina lib. 630	Totale in farina lib. 630	Totale in farina lib. 630
Si defalcano lib. 95 che non si panizzano	Si defalcano lib. 93 che non si panizzano	Si defalcano lib. 93 che non si panizzano
Cioè (In semmola Scorsi 12 lib. 30	Cioè (In semola Scorsi 12 lib. 78	Cioè (In semola scorsi 12 lib. 78
(In tritello Scorsi 2 lib. 15	(In tritello Scorsi 2 lib. 15	(In tritello Scorsi 2 lib. 15
Lib. 95	Lib. 93	Lib. 93
Restano lib. 535	Restano lib. 537	Restano lib. 537
Si defalcano lib. 205 grossumi pel Pane a peso. lib. 205	Si defalcano lib. 37 grossumi pel pane a peso lib. 37	Alle quali si aggiunge l'abbottamento del 30 per
Restano lib. 330	Restano lib. 500	cento. lib. 161
Alle quali si aggiunge l'abbottamento del 28 per	Alle quali si aggiunge l'abbottamento del 30 per	Ne risultano lib. 693
cento lib. 92 $\frac{1}{2}$	cento lib. 150	Onde di pane di tutta farina sono . lib. 693
Ne risultano lib. 422 $\frac{1}{2}$	Ne risultano lib. 650	
Che detratto il levito pel pane a peso in lib. 20 20	Che detratto il levito pel pane a peso in lib. 30 30	
Resta il Pane finissimo a lib. 402 $\frac{1}{2}$	Resta il Pane a bajocco a lib. 620	

Dai grossumi della prima e seconda qualità di Pane se ne ricavano le qui appresso specie,

Dal Pane finissimo

Levito del Pane finissimo	lib. 20
Grossumi come sopra	lib. 205
Aumento dell'abbottamento del 32 $\frac{1}{2}$ per cento sopra le	
sudette lib. 205	lib. 66 $\frac{1}{2}$
Resta il Pane a peso a	lib. 291 $\frac{1}{2}$

Dal Pane a bajocco

Levito levato dal Pane a bajocco	lib. 30
Grossumi come sopra	lib. 37
Aumento dell'abbottamento del 30 per cento sopra le	
sudette lib. 37	lib. 11
Resta il Pane a peso a	lib. 78